

Indice

Allegato I	Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai Metodi di Cooperazione amministrativa	3
Sezione I	Regole d'origine.....	3
Titolo I	Disposizioni generali	3
Articolo 1	Definizioni	3
Titolo II	Condizioni per i «prodotti originari».....	4
Articolo 2	Criterio dell'origine.....	4
Articolo 3	Cumulo dell'origine	4
Articolo 4	Prodotti interamente ottenuti	4
Articolo 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	5
Articolo 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 7	Unità di riferimento	6
Articolo 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili.....	6
Articolo 9	Assortimenti.....	6
Articolo 10	Elementi neutri.....	6
Articolo 11	Separazione contabile	6
Titolo III	Requisiti territoriali	7
Articolo 12	Principio della territorialità	7
Articolo 13	Eccezione dal principio di territorialità.....	7
Articolo 14	Trasporto diretto	7
Sezione II	Procedure doganali	8
Titolo IV	Prova dell'origine	8
Articolo 15	Dichiarazione d'origine	8
Articolo 16	Esportatore autorizzato	8
Articolo 17	Imposizione all'importazione	9
Articolo 18	Importazione con spedizioni scaglionate	9
Articolo 19	Rinuncia alla dichiarazione d'origine	9
Articolo 20	Documenti giustificativi.....	10
Articolo 21	Condizioni per la tenuta di archivi	10
Articolo 22	Discordanze ed errori formali	11
Titolo V	Metodi di cooperazione amministrativa.....	11
Articolo 23	Notifiche.....	11
Articolo 24	Controllo delle prove dell'origine	11
Articolo 25	Composizione delle controversie	12
Articolo 26	Riservatezza.....	12

Articolo 27	Sanzioni	12
Articolo 28	Rifiuto del trattamento tariffale preferenziale	12
Articolo 29	Zone franche	12
Titolo VI	Cooperazione doganale	12
Articolo 30	Cooperazione doganale	12
Articolo 31	Punti di contatto doganali	13
Titolo VII	Disposizioni finali	13
Articolo 32	Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine.....	13
Articolo 33	Note esplicative	13
Articolo 34	Merci in transito o in deposito doganale.....	13
<i>Appendice I all'Allegato I</i>		14
Note introduttive alla lista		14
<i>Appendice II all'Allegato I</i>		14
Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		14
<i>Appendice III all'Allegato I</i>		14
Testo della dichiarazione d'origine giusta l'articolo 15		14
<i>Appendice IV all'Allegato I</i>		15

Traduzione¹

Allegato I Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai Metodi di Cooperazione amministrativa

Sezione I Regole d'origine

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- (a) «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli, le voci (codici a quattro cifre) e sottovoci del SA;
- (b) «classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, in una determinata voce o sottovoce;
- (c) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- (d) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- (e) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante di una Parte contraente, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- (f) «merci», i materiali e i prodotti e gli articoli;
- (g) «SA», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore al momento della firma di questo accordo, comprese le rispettive legislazioni;
- (h) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- (i) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- (j) «materiali non originari», i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato non sono considerati originari;
- (k) «Parte contraente», l'Islanda, la Corea, la Norvegia o la Svizzera. In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- (l) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- (m) «territori» include le acque territoriali;
- (n) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una Parte contraente;
- (o) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito conformemente alla lettera (o), applicato per analogia;
- (p) «esportatore» persona domiciliata nel territorio di una Parte contraente da dove tale persona esporta delle merci;

¹ Traduzione dal testo originale inglese

- (q) «importatore» persona domiciliata nel territorio di una Parte contraente nel quale tale persona importa delle merci; e
- (r) «fabbricante» persona che coltiva, estrae, coglie, pesca, cattura, caccia, fabbrica, tratta o assembla delle merci.

Titolo II Condizioni per i «prodotti originari»

Articolo 2 Criterio dell'origine

Ai fini del presente Accordo, si considerano prodotti originari di una Parte contraente:

- (a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 4;
- (b) i prodotti ottenuti in una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in una Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
- (c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi del presente allegato.

Articolo 3 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di una Parte contraente ai sensi del presente allegato si considerano originari dell'altra Parte contraente, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell'articolo 6 del presente allegato.
2. I prodotti originari di una Parte contraente ai sensi del presente allegato esportati da una Parte contraente verso un'altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, conservano la loro origine.
3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti contraenti e questi prodotti hanno subito nel Paese d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto prodotto nella Parte contraente in questione.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente:

- (a) i prodotti minerari estratti dal proprio suolo o dal proprio fondo marino;
- (b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati e raccolti;
- (c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi nati e allevati;
- (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti, con le loro navi;
- (g) i prodotti ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f) a bordo di navi officina delle Parti contraenti;
- (h) gli articoli usati ivi raccolti, che non possono più essere utilizzati né recuperati né riparati per i loro scopi originari e che possono servire esclusivamente per il recupero di pezzi o di materie prime;
- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate o derivanti dal normale utilizzo, che possono essere utilizzati per il recupero di pezzi o di materie prime;
- (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle proprie acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; o
- (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da (a) a (j).

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 (b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato 2. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra in una Parte contraente, è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Allegato 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione:
 - (a) per i prodotti, esclusi quelli classificati nei capitoli 50 – 63 del SA, se il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
 - (b) per i prodotti classificati nei capitoli 50 – 63 del SA, se il loro peso totale non eccede il 10 % del peso totale di tutte le materie tessili di base utilizzate, e
 - (c) se l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai materiali non originari utilizzati nella produzione di merci dei capitoli 1 – 24 del SA a meno che i materiali non originari siano classificati in un'altra sottovoce che quella della merce per la quale l'origine è stata determinata sotto questo articolo.
4. Le condizioni contemplate nell'Allegato 2 sono parimenti adempite se il processo di fabbricazione avviene in una Parte contraente presso uno o più fabbricanti. La documentazione che dimostra la lavorazione o la trasformazione, deve essere conservata dall'esportatore o dal fabbricante.
5. I paragrafi 1 – 4 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;
 - (b) la scomposizione e l'assemblaggio di imballaggi;
 - (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - (d) la stiratura e la pressatura di tessuti;
 - (e) le semplici² operazioni di pittura e levigazione;
 - (f) la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;
 - (g) i procedimenti per la colorazione e formatura dello zucchero;
 - (h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
 - (i) l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;
 - (j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
 - (k) le semplici³ operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - (m) la semplice miscela⁴ di merci anche di specie diverse;

² "semplice" descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività.

³ Vedi nota 2 a piè di pagina

- (n) il semplice⁵ assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo; la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
 - (o) il semplice⁶ collaudo o calibratura;
 - (p) la macellazione di animali;
 - (q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da (a) a (q).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione del presente allegato è il prodotto considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del SA.
2. Quando, in base alla regola generale 5 del SA, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9 Assortimenti

Nonostante le regole stabilite nell'Appendice 2, gli assortimenti definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
- (c) macchine, utensili, filiere e forme; e
- (d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 11 Separazione contabile

1. Dove materiali originari e non originari identici e intercambiabili sono utilizzati nella fabbricazione di prodotti, essi sono separati fisicamente in conformità del loro carattere originario. Per „Materiali iden-

⁴ la "semplice miscela" descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività. Tuttavia, la semplice miscela non comprende alcuna reazione chimica. La reazione chimica è una procedura (incluse le reazioni biochimiche), che tramite rottura dei legami intramolecolari e tramite la formazione di nuovi legami intramolecolari oppure tramite modificazione dell'ordine spaziale degli atomi in una molecola, ha come risultato una molecola con una nuova struttura.

⁵ Vedi nota 2 a piè di pagina

⁶ Vedi nota 2 a piè di pagina

tici e intercambiabili” si intendono materiali di uguale foggia e qualità che possiedono le medesime proprietà tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono essere distinti, per motivi di natura originaria, in base a un contrassegno o simili.

2. Se il magazzinaggio separato di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli è possibile gestire tali scorte secondo il metodo della cosiddetta «separazione contabile».
3. Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato. Detto metodo deve
 - (a) permettere una chiara distinzione tra materiali originari e non originari acquistati o immagazzinati e
 - (b) garantire che il numero di prodotti ottenuti considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
4. Il fabbricante che beneficia di questa facilitazione può allestire una dichiarazione d'origine solo per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari e deve assumere l'intera responsabilità per il rilascio di dette dichiarazioni e della conservazione di tutta la documentazione che dimostra il carattere originario. Su richiesta delle autorità doganali, il fabbricante deve poter fornire sufficienti informazioni inerenti alla gestione del deposito.
5. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del metodo di gestione delle scorte contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione delle autorità doganali.

Titolo III Requisiti territoriali

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Fatte salve le possibilità previste dagli articoli 3 e 13, le condizioni stabilite nel Titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte contraente.
2. Le merci originarie esportate da una Parte contraente verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali in funzione delle leggi e disposizioni della Parte contraente-importazione la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13 Eccezione dal principio di territorialità

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, il carattere originario secondo le prescrizioni del Titolo II non è compromesso da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del territorio di una Parte contraente su materiali esportati e reimportati, sempreché siano adempite le condizioni contemplate nell'Allegato 4.

Articolo 14 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra uno Stato dell'AELS e la Corea. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri territori, a condizione che non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, come invio frazionato o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Durante questo periodo i prodotti devono restare sotto custodia doganale del Paese di transito.

2. Se richiesto, l'importatore deve fornire la prova alle autorità doganali che le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono adempite conformemente alle leggi e prescrizioni della Parte contraente-importazione.
3. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati tramite pipeline attraverso territori diversi da qualsiasi Stato dell'AELS o dalla Corea.

Sezione II Procedure doganali

Titolo IV Prova dell'origine

Articolo 15 Dichiarazione d'origine

1. Per l'ottenimento del trattamento preferenziale nella Parte contraente-importazione, l'esportatore allestisce per i prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Corea che ottemperano agli altri requisiti del presente allegato, una prova dell'origine sotto forma di una dichiarazione d'origine giusta l'Appendice 3.
2. La dichiarazione d'origine può figurare su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che identifica l'esportatore, il suo indirizzo, il numero di telefono e descrive i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato da poterli identificare.
3. Una dichiarazione d'origine deve essere redatta in maniera leggibile e definitiva in inglese e, ad eccezione dei casi giusta l'articolo 16, portare la firma dell'esportatore.
4. Una dichiarazione d'origine può essere redatta dall'esportatore o dal fabbricante al momento dell'esportazione dei prodotti o successivamente.
5. Se un esportatore emette una dichiarazione d'origine sulla base di documenti o informazioni del fabbricante, conformemente alle leggi e prescrizioni della Parte contraente-esportazione, deve assicurarsi che essi siano corretti.
6. Se un esportatore, che ha redatto una dichiarazione d'origine, rileva che essa contiene inesattezze, deve avvertire immediatamente l'importatore con copia alle autorità doganali dello Stato contraente-esportazione per scritto e comunicargli per quali prodotti la dichiarazione può essere utilizzata. Se dovessero venir pronunciate delle sanzioni, esse saranno prese in funzione delle leggi e prescrizioni della Parte contraente-esportazione.
7. Su richiesta dell'autorità doganale della Parte contraente-esportazione l'esportatore che ha rilasciato una dichiarazione d'origine deve fornire alle autorità abilitate una copia della dichiarazione d'origine e di tutti i documenti che contengono indicazioni relative all'applicazione dell'origine preferenziale di ogni prodotto. A tal fine, le autorità doganali possono effettuare verifiche dei conti dell'esportatore o del fabbricante o qualsiasi ulteriore controllo che ritengono appropriato.
8. Ai sensi del presente articolo, il termine «esportatore» non include le ditte di trasporto o qualsiasi altra casa di spedizione a meno che non siano stati autorizzati per scritto dal proprietario delle merci a rilasciare la dichiarazione d'origine, conformemente alle leggi e prescrizioni della Parte contraente.

Articolo 16 Esportatore autorizzato

1. Se una Parte contraente prevede la possibilità di un esportatore autorizzato, le autorità doganali della Parte contraente possono autorizzare un esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta, a condizione che egli attesti per scritto alle autorità doganali della Parte esportatrice di assumere l'intera responsabilità per ogni dichiarazione d'origine che egli identifica come se le avesse sottoscritte.
2. Le autorità doganali della Parte esportatrice attribuiscono all'esportatore autorizzato, conformemente al paragrafo 1, un numero d'autorizzazione o qualsiasi altra forma di identificazione che possa essere

accettata dalle autorità doganali delle Parti invece della firma manoscritta dell'esportatore sulla dichiarazione.

3. Le autorità doganali della Parte esportatrice possono verificare se l'esportatore ha fatto un uso corretto dell'autorizzazione, giusta il paragrafo 1, e possono ritirarla in qualsiasi momento se egli non soddisfa più le condizioni richieste o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 17 Imposizione all'importazione

1. Ogni Parte garantisce ai prodotti provenienti da un'altra Parte, sulla base della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 15, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo. Le autorità doganali della Parte contraente-importazione possono esigere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti adempiono alle condizioni del presente allegato.
2. Al fine di ottenere trattamenti preferenziali, l'importatore deve, in accordo con le procedure praticate nel Paese d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario, con o senza dichiarazione d'origine. Nel caso in cui l'importatore, al momento dell'importazione, non sia in possesso di una dichiarazione d'origine o altri documenti inerenti all'origine, l'importatore del prodotto può, in conformità delle leggi e delle prescrizioni della Parte contraente-importazione, presentare tali documenti più tardi.
3. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente allegato, possono, nei casi previsti nell'articolo 19, beneficiare all'importazione del trattamento preferenziale conformemente al presente Accordo, senza necessariamente dover presentare uno dei documenti citati nel paragrafo 1.
4. La dichiarazione d'origine ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione.
5. Una dichiarazione d'origine presentata alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 4 può essere accettata, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
6. La Parte contraente-importazione può autorizzare un'imposizione preferenziale, se l'importatore non dispone di dichiarazione dell'origine al momento dell'importazione, a condizione che:
 - (a) l'importatore aveva indicato alle autorità doganali della Parte contraente-importazione al momento dell'importazione, la sua intenzione di domandare il trattamento preferenziale; e
 - (b) la dichiarazione d'origine è presentata alle autorità doganali della Parte contraente-importazione durante il limite autorizzato conformemente alle leggi e prescrizioni della Parte contraente.
7. Una dichiarazione d'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese.
8. Nonostante il paragrafo 1, il trattamento preferenziale può essere sospeso per una durata non eccedente 1 mese nel caso in cui l'importatore che ha richiesto il trattamento preferenziale, non può presentare una dichiarazione d'origine o qualsiasi altro documento in relazione con la dichiarazione d'origine, richiesta dalla Parte contraente-importazione conformemente alle leggi e prescrizioni della Parte contraente.

Articolo 18 Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera (a) del SA, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 19 Rinuncia alla dichiarazione d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale

dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Ai sensi del paragrafo 1, per quanto concerne i piccoli invii da privati a privati, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - (a) 500 euro per le importazioni in uno Stato dell'AELS, oppure
 - (b) 1'000 dollari US (USD) per l'importazione in Corea.
4. Ai sensi del paragrafo 1, per quanto concerne i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - (a) 1'200 euro per le importazioni in uno Stato dell'AELS, oppure
 - (b) 1'000 dollari US (USD) per l'importazione in Corea.
5. Quando le merci sono fatturate o dichiarate in una valuta diversa da quelle indicate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese importatore.

Articolo 20 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15 paragrafo 7, utilizzati per provare che i prodotti coperti da una dichiarazione d'origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Corea contraente e soddisfano i requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;
- (b) documenti comprovanti il carattere originario delle materie prime utilizzate, rilasciati o compilati in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- (c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- (d) dichiarazioni d'origine, rilasciate e compilate in una Parte contraente conformemente a questo allegato, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati; oppure
- (e) prove adeguate che le lavorazioni o trasformazioni effettuate fuori dalle Parti contraenti conformemente all'articolo 13 rispettano le condizioni stipulate da questo articolo.

Articolo 21 Condizioni per la tenuta di archivi

1. L'esportatore o il fabbricante che allestisce una dichiarazione d'origine deve conservare durante al minimo 5 anni una copia della dichiarazione d'origine in questione nonché i documenti menzionati all'articolo 15 paragrafo 7.⁷
2. L'importatore deve conservare tutti i documenti concernenti l'importazione conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali.
3. I documenti devono essere conservati conformemente ai paragrafi 1 e 2 compresi i documenti elettronici.

⁷ Per maggior sicurezza legale resta inteso che l'autorità doganale della parte contraente esportatrice non ha alcun obbligo di rispondere a una richiesta di controllo a posteriori ricevuta dopo cinque anni dalla data di stesura della dichiarazione di origine, e che l'autorità doganale della parte contraente importatrice non deve rifiutare la concessione del trattamento tariffale preferenziale a causa della mancata risposta alla richiesta.

Articolo 22 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione d'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine; tuttavia dev'essere regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla dichiarazione d'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa**Articolo 23 Notifiche**

Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, i recapiti delle autorità doganali competenti per la verifica delle dichiarazioni d'origine.

Articolo 24 Controllo delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni d'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni d'origine è effettuato ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti statuiti del presente allegato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione la dichiarazione d'origine, ovvero una copia di questo documento, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali dello Stato contraente-esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova giustificativa e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
5. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
6. I risultati del controllo, comprese conclusioni e fattispecie come pure qualsiasi documento messo a disposizione dall'esportatore devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell'AELS o della Corea e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
7. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro quindici mesi dopo la data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.
8. Alle condizioni fissate dalle autorità doganali della Parte contraente-esportazione, rappresentanti della dogana della Parte contraente-importazione possono assistere come osservatori allo svolgimento del controllo dell'origine effettuato dalle autorità doganali della Parte contraente-esportazione.
9. Nei 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato Misto esaminerà e riverificherà le disposizioni del presente articolo, se le Parti contraenti lo considerano necessario.

Articolo 25 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 24 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali delle Parti o che sollevano problemi di interpretazione del presente allegato, vengono sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine, come stipulato all'articolo 32. Il Sottocomitato sottopone al Comitato misto un rapporto con le sue conclusioni.

Articolo 26 Riservatezza

1. Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.
2. Se una Parte contraente considera che l'altra Parte non abbia mantenuto la necessaria riservatezza d'informazioni come richiesto al presente articolo, potrà domandare per scritto delle consultazioni all'altra Parte contraente. Le Parti contraenti devono consultarsi nei 30 giorni seguenti la domanda con l'obiettivo di trovare un accord, alfine di assicurare la conformità col presente articolo.

Articolo 27 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale o che non si attiene agli obblighi previsti da questo allegato è assoggettato a sanzioni comminate da una delle Parti.

Articolo 28 Rifiuto del trattamento tariffale preferenziale

La Parte contraente-importazione può, conformemente alle sue leggi e prescrizioni, rifiutare la domanda di trattamento tariffale preferenziale o percepire posticipatamente dazi non pagati, se il prodotto non soddisfa alle condizioni del presente allegato oppure se l'importatore, l'esportatore o il fabbricante non adempie alle esigenze pertinenti di questo allegato, sempreché quest'ultimo non preveda altro.

Articolo 29 Zone franche

1. L'esportatore di una Parte adotta tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata in una Parte, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Corea importati in una zona franca nei limiti del territorio di una Parte contraente sotto la scorta di una dichiarazione d'origine sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, l'esportatore interessato rilascia una nuova dichiarazione d'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

Titolo VI Cooperazione doganale**Articolo 30 Cooperazione doganale**

Le autorità doganali delle Parti contraenti possono cooperare ai fini di armonizzare e di semplificare le procedure doganali, scambiandosi esperienze e informazioni nell'ambito del controllo doganale e delle tecniche di verifica, scambiandosi le loro competenze in materia doganale, scambiandosi i funzionari doganali nonché sviluppando programmi di formazione congiunti in materia doganale per collaboratori doganali.

Articolo 31 Punti di contatto doganali

1. Le Parti contraenti si scambiano le liste dei punti di contatto previsti per qualsiasi questione in relazione al presente accordo.
2. I punti di contatto si sforzano di risolvere, tramite consultazione, qualsiasi questione sollevata e concernente tale allegato. Se le questioni non possono essere risolte dai punti di contatto, dovranno allora essere sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine, come menzionato nel presente allegato. Il Sottocomitato presenterà quindi al Comitato Misto un rapporto con le sue conclusioni.

Titolo VII Disposizioni finali**Articolo 32 Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine**

1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine.
2. Il Sottocomitato scambia informazioni, aggiorna le regole d'origine in funzione dei progressi tecnologici, delle esigenze del mercato o di altri sviluppi internazionali. Inoltre, esso prepara e coordina i pareri, si occupa delle prese di posizione riguardanti le regole d'origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne:
 - (a) le regole generali d'origine e le procedure doganali conformemente al presente allegato;
 - (b) le regole d'origine specifiche dei prodotti menzionati negli Allegati 2 e 4 del presente allegato;
 - (c) altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.
3. Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi sopravvenuti in occasione del controllo delle dichiarazioni d'origine conformemente all'articolo 25 del presente allegato.
4. Il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Può sottoporre al Comitato misto proposte relative alle sue attività.
5. Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di una Parte presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.
6. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente del Sottocomitato o su domanda di una Parte. Le riunioni si svolgono alternativamente in Corea e in uno Stato dell'AELS.
7. Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti, è sottoposto ad esse, in generale, al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 33 Note esplicative

1. In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti contraenti concordano «note esplicative» riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato.
2. Le Parti contraenti applicano simultaneamente le Note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.

Articolo 34 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente allegato e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano in una Parte oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche. Queste merci sono ammesse ai benefici delle disposizioni del presente allegato, a condizione che alle autorità del Paese di importazione sia presentata, entro i 4 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, una dichiarazione d'origine completata a posteriori dall'esportatore, accompagnata da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Appendice I all'Allegato I

Note introduttive alla lista

[\(vedi parte 3/V\)](#)

Appendice II all'Allegato I

Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(vedi parte 3/V\)](#)

Appendice III all'Allegato I

Testo della dichiarazione d'origine giusta l'articolo 15

La dichiarazione d'origine, il cui testo figura qui appresso, dev'essere allestita tenendo conto delle note in calce. Non è tuttavia necessario riprodurre tali note.

La dichiarazione d'origine deve avere il seguente tenore:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.....¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.....²) preferential origin."

.....³)

(luogo e data)

.....⁴)

(firma dell'esportatore;
sotto la firma devono essere indicati il nome ed il cognome
scritti a tutte lettere della persona che ha firmato la dichiarazione).

.....⁵)

¹ Se la dichiarazione d'origine è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 16, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione d'origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse.

² Dev'essere indicata l'origine dei prodotti (p. es. "Icelandic", "Norwegian", "Swiss" o "Korean"). È permesso l'uso del codice ISO-Alfa-2 ("IS", "NO", "CH" o "KR"). Una referenza può essere fatta qui ad una colonna specifica della fattura, nella quale è indicato ogni Paese originario di ogni prodotto.

³ Queste indicazione possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

⁴ Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'obbligo di firmare a mano. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare cade anche l'obbligo di indicare il nome del firmatario.

⁵ In caso di prodotti giusta l'articolo 3 dell'Appendice IV all'Allegato I si dovrà indicare: "the Provisions of Appendix 4 to Annex I (Exemptions from the Principle of Territoriality) have been applied".

Appendice IV all'Allegato I

[\(vedi portale AELS\)](#)